



COMUNE DI VALMONTONE

Provincia di Roma

Regolamento

per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti

TARI

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art.1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti	4
Art. 3- Rifiuti assimilati agli urbani	5
Art.4 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	5
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI	7
Art. 5 - Istituzione della tariffa del tributo sui rifiuti e sui servizi	7
Art. 6 - Presupposto del tributo	7
Art. 7 – Componenti del tributo	7
Art. 8 –Soggetti	7
Art. 9 –Locali ed aree tassabili	8
Art. 10 –Locali ed aree scoperte non soggette al tributo	8
Art. 11 –Produzione dei rifiuti speciali non assimilati	9
TITOLO III - TARIFFE	11
Art. 12 –Obbligazione tributaria	11
Art. 13 –Superficie degli immobili.....	11
Art. 14 - Istituzioni scolastiche.....	12
Art. 15 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	12
Art. 16 – Determinazione delle tariffe del tributo.....	12
Art. 17 – Piano finanziario	13
Art. 18 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile – determinazione del numero degli occupanti	14
Art. 19 - Utenze non domestiche: classificazione - quota fissa e quota variabile	15
Art. 20 – Tributo giornaliero.....	16
Art. 21 – Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente	17
TITOLO IV –RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	17
Art. 22 – Riduzioni tariffarie art. 1 comma 659 legge 147/2013	17
Art. 23 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio art. 1 comma 656 legge 147/2013	18
Art. 24 – Riduzioni per le utenze domestiche per raccolta differenziata art. 1 comma 658 legge 147/2013.....	18
Art. 25 – Riduzioni per il recupero art. 1 comma 661 legge 147/2013.....	19
Art. 26 – Agevolazioni art. 1 comma 660 legge 147/2013.....	19
Art. 27 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni.....	20
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	21
Art. 28 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell’occupazione o detenzione	21
Art. 29 - Verifiche e accertamenti.....	22
Art. 30 – Funzionario responsabile.....	23
Art. 31 - Riscossione	23
Art. 32 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni	24
Art. 33 – Importi minimi	24
Art. 34 – Sanzioni e interessi	24
Art. 35 – Riscossione coattiva.....	25
Art. 36 – Contenzioso	25
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	26

Art.37 Riduzioni per emergenza sanitaria da covid - 19	26
Art. 38 - Clausola di adeguamento.....	26
Art. 39 - Trattamento dei dati sensibili	26
Art. 40 - Norma di rinvio	26
Art. 41 - Entrata in vigore	26

Allegati:

Allegato A – Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Allegato B – Utenze domestiche classificazione

Allegato C – Utenze non domestiche categorie

Allegato D – Prospetto riduzioni

Allegato E – Agevolazioni – Contributi – Esenzioni

Allegato F – Riduzioni /Agevolazioni a seguito di emergenza sanitaria covid-19

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento, disciplina nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Valmontone, della Tassa sui rifiuti (TARI) disciplinata dall'art. 1, dal comma 641 al 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ;

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della legge 296/2006, nonché la legge 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

3. La tariffa di seguito disciplinata, avente natura tributaria, si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce “rifiuto” ai sensi dell'art. 183 comma 1, lett. A del D.Lsg 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione, o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacunali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.

5. sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3- Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati agli urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi ed attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 2.000 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi di oltre il 200% il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui al D.P.R. 158/1999.

2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche adotti le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art.4 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da affluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di

scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale e scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo, che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;

d) rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lett. b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque o dei corsi d'acqua e della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino di suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di bio gas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento CE n. 1774 del 2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs 30 maggio 2008 n. 117

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI

Art. 5 - Istituzione della tariffa del tributo sui rifiuti e sui servizi

L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1 commi 641 – 668 legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, dalle disposizioni di cui al D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito dalla legge n. 68 del 2.05.2014 e dal presente regolamento.

Art. 6 - Presupposto del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati ai precedenti articoli 2) e 3) del presente regolamento.

Art. 7 – Componenti del tributo

1. Il tributo è destinato a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento alle disposizioni di cui alla delibera 443/2019 dell'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA) a cui il comma 527 e seguenti della Legge 205 del 27/12/2017 ha attribuito le funzioni di regolazione e controllo in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti con decorrenza 2020.

Art. 8 –Soggetti

1. Soggetto attivo

Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, uso, altro) locali o aree scoperte di cui al successivo art. 9 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse

2. Per gli immobili in detenzione temporanea relativi alle sotto indicate ipotesi, responsabile del versamento del tributo e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario o titolare di diritti reali:

- utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare;
- abitazioni ammobiliate per uso abitativo saltuario;
- per uso abitativo transitorio, a seguito del quale non venga presentata alcuna variazione anagrafica da parte dell'occupante.

3. Per le abitazioni il tributo è accertato nei confronti dell'intestatario scheda, rimanendo, tuttavia, obbligati solidamente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare, ivi compresi i conviventi.

4. Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati il tributo è accertato nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

5. Il soggetto che gestisce i servizi in comune dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando tutti gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Per gli altri enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, il tributo è accertato nei confronti dei medesimi con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.

7. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento del tributo è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidamente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

Art. 9 –Locali ed aree tassabili

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione intendendo per tali:

- a) strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

2. Sono altresì soggetti al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 10 –Locali ed aree scoperte non soggette al tributo

- 1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di servizi (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- locali adibiti a luogo di culto accatastati nella categoria E/7

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva ad eccezione delle aree scoperte operative.

Art. 11 -Produzione dei rifiuti speciali non assimilati

1. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, il Comune applica la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati secondo le percentuali di riduzione di cui all'allegato "D".

2. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, da individuarsi con apposito regolamento, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la riduzione **di cui alla seguente tabella:**

<i>Attività</i>	<i>% riduzione</i>
<i>Autocarrozzerie – Autofficine meccaniche – Elettrauto – Marmisti – Laboratori vetri e specchi – Verniciatura – Distributori di carburanti – Falegnami - Gommisti</i>	20
<i>Lavanderie a secco – Tipografie – Laboratori fotografici – Tintorie non industriali – Eliografie e stamperie</i>	15
<i>Gabinetti dentistici – Gabinetti radiologici – laboratori odontotecnici</i>	10
<i>Per eventuali altre attività non elencate si fa riferimento a criteri di analogia.</i>	

In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

4. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 29 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. “

TITOLO III - TARIFFE

Art. 12 –Obbligazione tributaria

1. Il tributo è in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia la detenzione o, il possesso e cessa il giorno in cui termina la detenzione o il possesso stesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal presente regolamento.
3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento del Presidente della Repubblica 27/4/1999 n. 158 e s.m.i

Art. 13 –Superficie degli immobili

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile da misurarsi come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali e servizi nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a mq. 10 per colonnina di erogazione oltre il 10% della superficie totale da considerare connessa all'attività.
 - d) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

Art.14 – Istituzioni scolastiche

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33 bis del D.L. 31/12/2007 n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 278 febbraio 2008 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.

Art. 15 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni

Art. 16 – Determinazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione alle categorie e sottocategorie di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158, di cui all'allegato "C" del presente regolamento. Ai sensi dell'art.1 comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificata ed integrata dal decreto legge 16/2014, convertito dalla legge 68/2014 nelle more della revisione del Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione, il Comune, nella deliberazione di approvazione delle tariffe, può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b dell'allegato 1) al citato regolamento di cui al decreto suddetto, inferiori al minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a, e 1b, del medesimo allegato 1)
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie e sottocategorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato C al presente regolamento.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

5. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, tenuto conto delle disposizioni e degli obiettivi fissati da ARERA;

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999, salvo diverse ripartizioni imposte da disposizioni di legge.

6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 17 – Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico

finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 18 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile – determinazione del numero degli occupanti

1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata in via principale all'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, o in subordine ad altro componente del nucleo familiare, infine a carico di chi ha comunque a disposizione i locali.

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici tenendo conto nella formazione del carico, delle variazioni anagrafiche a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

4. Le pertinenze delle utenze domestiche sono assoggettate solo alla parte fissa della tariffa.

5. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

6. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

7. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a) anziano dimorante in casa di riposo;
- b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
- c) militari comandati per lo svolgimento delle proprie mansioni presso sedi estere o italiane.

8. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti e per le abitazioni secondarie tenute a disposizioni appartenenti a nuclei residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per un nucleo max di 3 persone articolato secondo il seguente schema:

superficie inferiore ad mq. 100	2 persone
Superficie superiore ad mq. 100	3 persone

9. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza .

10. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza .

Art. 19 - Utenze non domestiche: classificazione - quota fissa e quota variabile

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono, accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità e quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento ad eccezione dei locali ed aree all'interno del Polo Turistico Integrato per i quali, in deroga alle categorie del D.P.R. 158/1999, vengono istituite sottocategorie specifiche.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse

esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

5. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diverse dall'uso abitativo classificate sulla base dell'allegato C) del presente regolamento

6. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

8. Per le utenze di cui all'articolo 3 comma 2, il coefficiente Kd è determinato in relazione al quantitativo di rifiuti effettivamente conferito al pubblico servizio.

Art. 20 - Tributo giornaliero

1.- E' istituita la tariffa comunale giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista, maggiorata di un importo del 100% .

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche su conto corrente intestato al comune.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

9. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 21 – Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, si applica la tariffa provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo e sarà riversato secondo le modalità previste dall'articolo 38 bis del decreto fiscale 124/2019 a decorrere dal 1/6/2020.

TITOLO IV –RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 22 – Riduzioni tariffarie art. 1 comma 659 legge 147/2013

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 659, della legge 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta esclusivamente nella parte variabile, limitatamente alle utenze domestiche in categoria catastale "A" (abitazioni) con esclusione delle pertinenze di categoria catastale C2, C6, C7 (cantine, garage, e tettoie) nelle seguenti ipotesi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune, riduzione del 30%;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 30%;
- c) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente purché non superiore a 183 giorni l'anno; la predetta riduzione si applica se le riduzioni di cui sopra risultano da licenza o atto assentivo rilasciato da competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità riduzione del 30%.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle

condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 23 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio art. 1 comma 656 legge 147/2013

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile al 40% per le utenze poste a una distanza oltre il Km lineare dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica ovvero per le zone in cui non è effettuata la raccolta, se applicabile.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% per la tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'Autorità Sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 24 – Riduzioni per le utenze domestiche per raccolta differenziata art. 1 comma 658 legge 147/2013

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati *isole ecologiche*, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

3. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 30 % della quota variabile della tariffa.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 25 – Riduzioni per il recupero art. 1 comma 661 legge 147/2013

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione nella quota variabile del tributo, proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati secondo la tabella di cui all'allegato "D".
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno secondo il prospetto di cui all'allegato D. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 50% della quota variabile del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.
5. Per le utenze speciali di metratura superiore ad mq. 2.000 per le quali il Comune, anche mediante il gestore del servizio, abbia adottato specifiche misure organizzative atte a gestire tali utenze, la riduzione si applica in proporzione, nei limiti di cui sopra, ai rifiuti effettivamente prodotti e smaltiti.

Art. 26 – Agevolazioni art. 1 comma 660 legge 147/2013

1. La tariffa è ridotta individualmente in ragione del 50% per i nuclei familiari il cui reddito ISEE non sia superiore ad € 5.000,00.
2. La tariffa è ridotta individualmente in ragione del 50% per i nuclei familiari composti esclusivamente da anziani di età superiore a 70 anni, il cui reddito complessivo, con esclusione di eventuali indennità di accompagnamento, non sia superiore al doppio della pensione minima. La riduzione si applica su richiesta annuale.
3. La tariffa è ridotta individualmente in ragione del 40% per i nuclei familiari comprensivi di un membro portatore di handicap grave, percettore di indennità di accompagnamento, il cui reddito ISE non

sia superiore ad € 35.000,00. La riduzione si applica dall'anno di presentazione della relativa istanza. La riduzione si applica su richiesta annuale.

4. La tariffa è ridotta del 40% in favore dei nuclei familiari che abbiano subito un significativo cambiamento nella posizione lavorativa da parte di almeno uno dei componenti il nucleo familiare per licenziamento incolpevole e alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta siano fruitori di cassa integrazione guadagni o mobilità o abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente. In tal caso l'ISEE corrente del nucleo deve risultare non superiore a € 5.000,00;

4 bis. La tariffa è ridotta in ragione del 40% per i pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle slot machine presenti nei propri locali, a condizione che le stesse risultino presenti ed attive nei locali alla data del 31/12/2014 e che le medesime siano definitivamente dismesse. Il soggetto interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono applicabili alle pertinenze della unità principale.

6. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non vengono concesse se il contribuente non è in regola con il versamento del tributo degli anni precedenti.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di efficacia dal momento in cui sarà assicurato agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate secondo le modalità ed alle condizioni definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

Art. 27 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

Non è consentita l'applicazione di due o più riduzioni o agevolazioni. Nel caso in cui si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni verrà applicata l'agevolazione più favorevole al contribuente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo di strumenti elettronici.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- ✓ Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- ✓ Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- ✓ Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- ✓ Numero degli occupanti i locali;
- ✓ Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- ✓ Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- ✓ Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- ✓ Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- ✓ Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- ✓ Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

- ✓ Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- ✓ Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi nel corso dell'anno in cui si verifica o comunque entro e non oltre il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione e/o subentro.

Art. 29 – Verifiche e accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- ✓ inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
- ✓ utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- ✓ accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
- ✓ utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene con le modalità prescelte dal Comune.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 30 – Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 31 - Riscossione

1. Il tributo comunale è riscosso direttamente dal Comune oppure affidata mediante convenzione con Agenzia delle Entrate Riscossione

2. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all' art. 17 D.Lgs 241/1997) ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale come previsto dall'art. 1 comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 o tramite PAGO PA

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate bimestrali, scadenti nel mese di aprile, giugno, agosto e ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 del mese di giugno). Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto

previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego di modello F24 deve essere operato per ogni codice tributo

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 32 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

Per quanto riguarda le dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni si rinvia a quanto previsto dal vigente regolamento generale delle entrate approvato

Art. 33 - Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, e del tributo provinciale è inferiore ad € 12,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto al netto di sanzioni ed interessi è inferiore ad € 15,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 34 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 35 – Riscossione coattiva

1. In mancanza di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui all'articolo 31, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità previste dal vigente regolamento generale delle entrate.

Art. 36 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2) e 3) possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.37 Riduzioni per emergenza sanitaria da covid – 19

Per l'anno 2020, conseguentemente ai disagi economico-sociali causati dall'emergenza sanitaria da covid -19 disporre per le utenze non domestiche l'applicazione delle riduzioni indicate nell'allegato "F" al presente regolamento.

Art. 38 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 39 – Trattamento dei dati sensibili

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 40 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella legge 147 del 27 dicembre 2013 e del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 68/2014 del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 41 – Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2020.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili, purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, palletts;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la lavorazione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica

veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

UTENZE DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE

- CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

- 1 Nucleo familiare con 1 componente*
- 2 Nucleo familiare con 2 componenti*
- 3 Nucleo familiare con 3 componenti*
- 4 Nucleo familiare con 4 componenti*
- 5 Nucleo familiare con 5 componenti*
- 6 Nucleo familiare con 6 o più componenti*

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a) anziano dimorante in casa di riposo;
- b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
- c) militari comandati per lo svolgimento delle proprie mansioni presso sedi estere o italiane.

ALLEGATO C

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e di riposo
- 10 Ospedali
- 12 Banche ed istituti di credito
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 16.1 idem utenze giornaliere
- 17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 22.1 idem utenze giornaliere
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticcerie
- 25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato generi alimentari
- 29.1 idem utenze giornaliere
- 30 Discoteche, night club
- 31 Attività commerciali beni durevoli outlet
- 32 Attività di somministrazione outlet
- 33 Parco divertimenti

Allegato D -Prospetto riduzioni

Art. 25

% RECUPERO Kg/MQ/ ANNO	% RIDUZIONE TASSA PARTE VARIABILE
Dal 15 al 20%	20%
Dal 21 al 30%	30%
Dal 31 al 40%	40%
Dal 41 al 50%	50%
Oltre 50%	50%

Art. 23

LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE	% RIDUZIONE TASSA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE
<i>Distanza oltre il Km lineare</i>	60
<i>Interruzione o gravi violazioni nello svolgimento del servizio</i>	80

Art. 24

COMPOSTAGGIO	% RIDUZIONE TASSA PARTE VARIABILE
<i>Compostaggio domestico</i>	30

Art. 22

PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO	% RIDUZIONE TASSA PARTE VARIABILE
<i>Uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo- limitatamente agli immobili di categoria "A"</i>	30
<i>Soggetti con residenza o dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero</i>	30
<i>Locali diversi dalle abitazioni adibite ad uso stagionale</i>	30

ALLEGATO E
AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

Art. 26

Tipologia	% RIDUZIONE TASSA PARTE VARIABLE
<i>Reddito ISEE non superiore ad € 5.000</i>	50
<i>Anziani (70 anni) con reddito non superiore al doppio della pensione minima</i>	50
<i>Nuclei con portatore di handicap il cui reddito ISEE non sia superiore ad € 35.000</i>	40

ALLEGATO F

AGEVOLAZIONI A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19

1.UTENZE NON DOMESTICHE (UND)

1. **Per l'anno 2020 le utenze non domestiche (Und) interessate dalla chiusura delle attività a seguito dell'emergenza COVID-19, possono richiedere la riduzione della Tari secondo le seguenti modalità:**

- a) per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *Tabella 1a* dell'*Allegato A delibera ARERA N 158/2020*) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi sopra richiamati (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd (che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività), sulla base dei giorni di chiusura stabiliti;
- b) per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *Tabella 1b* dell'*Allegato A delibera ARERA N 158/2020*) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i citati provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd , applicando un fattore di correzione (a riduzione) pari al 25%;
- c) per le attività (richiamate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *Tabella 2* dell'*Allegato A delibera ARERA N 158/2020*) enucleate dal d.P.R. 158/99 che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, richiedere all'Ente territorialmente competente l'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali definire la corrispondente quota variabile seguendo il criterio di cui al punto a) precedente;

La riduzione è ottenibile mediante presentazione da parte del contribuente di apposita istanza, da presentare mediante l'utilizzo del modello allegato, entro e non oltre il termine del 30 settembre 2020



COMUNE DI VALMONTONE
(Provincia di Roma)

(Modello A)

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MISURE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVID-19
RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI QUOTA VARIABILE TARIFFA
(Art. 37 e Allegato "F" del Regolamento Tari)
UTENZE NON DOMESTICHE (Und)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a..... ,

nato/a a (Prov.) il
.....

con residenza in..... CAP
.....

in Via/Piazza n..... ,

C.F.

In qualità di:

<input type="radio"/> TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE				
<input type="radio"/> LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'				
Ragione Sociale				
Sede legale				
Comune		CAP	PROV.	
Via/Piazza		N.	Scala	Int.
Codice Fiscale/P.IVA		Tel./Fax	indirizzo e-mail	

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;

DICHIARA

Di essere iscritto al ruolo ordinario TARI per i seguenti immobili:

<i>Indirizzo</i>	<i>Tipologia locali (destinazione uso)</i>	<i>Dati catastali (foglio / num. / sub.)</i>	<i>Attività esercitata</i>

Che a causa della situazione di emergenza epidemiologica COVID – 19 ed a seguito dei provvedimenti assunti per il contenimento della pandemia (DPCM del 11/03/2020, DPCM del 22/03/2020, D.R. del 25/03/2020, D.M. MISE del 25/03/2020),

- La propria attività è stata soggetta a sospensione dal/...../..... al/...../.....
(tabella 1a- allegato A - delibera ARERA158/2020)
- La propria attività è stata ridimensionata per calo della domanda o volontariamente chiusa dal
...../...../..... al/...../.....

CHIEDE

Di poter beneficiare della riduzione TARI stabilita dall'Ente a seguito all'emergenza sanitaria da COVID – 19 sulla base delle disposizioni regolamentari assunte con atto del Consiglio Comunale n. 30 del 29.07.2020

INOLTRE DICHIARA

- di essere in regola con il versamento del tributo delle annualità precedenti.
- che i dati e le informazioni soprascritti sono conformi a verità.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per i quali la presente dichiarazione viene resa.

Data

Firma.....

Allega: 1) Documento di identità del dichiarante

2) Altro

